

Collegi sindacali, nuove regole

Evitabili le proposte sull'approvazione dei bilanci. Informazioni semestrali da società con amministratore unico. Incompatibilità distinte per sindaci e revisori

Possibilità per il collegio sindacale di esimersi dal formulare proposte sull'approvazione del bilancio, richieste di informazione semestrali alle società con amministratore unico, incompatibilità distinte per sindaci e revisori, segreto professionale da mantenere anche dopo la cessazione dell'incarico. Sono alcuni degli aspetti innovativi inseriti nelle bozze dei nuovi principi di comportamento, da ieri poste in consultazione sul sito del Cndcec.

De Angelis a pag. 31

In consultazione nuove norme di comportamento del collegio sindacale nelle non quotate

Bilanci, il sindaco può esimersi Segreto professionale di rigore anche a incarico cessato

DI LUCIANO DE ANGELIS

Possibilità per il collegio sindacale di esimersi dal formulare proposte sull'approvazione del bilancio, richieste di informazioni semestrali alle società con amministratore unico, incompatibilità distinte per sindaci e revisori, segreto professionale da mantenere anche dopo la cessazione dell'incarico. Sono alcuni degli aspetti innovativi inseriti nelle bozze dei nuovi «principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate», da ieri poste in consultazione sul sito del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che aggiornano e integrano le norme emanate nel 2015.

La struttura delle norme ed ambito di applicazione. Come in passato, ogni norma è composta da «Principi», correlati da riferimenti normativi essenziali e da «Criteri applicativi» volti a fornire ai sindaci gli strumenti operativi per lo svolgimento delle proprie funzioni ed è accompagnata da brevi commenti che analizzano e chiariscono le scelte adottate, nonché le problematiche interpretative che più spesso emergono nella prassi. La norme, si legge in premessa, si rivolgono a tutti i sindaci di società e nei confronti del sindaco unico di srl, che non siano incaricati dalla

società di svolgere anche funzioni di revisione legale dei conti (ed infatti le norme regolano il rapporto fra i sindaci ed il revisore esterno). Da notare che oltre alle rilevanti modifiche ed integrazioni apportate a molte norme, ben 10 sono di nuovo conio rispetto alle norme in vigore dal 2015.

Le incompatibilità. Riguardo le incompatibilità, nella norma 1.4 in tema di indipendenza del sindaco, scompare il concetto di rete (termine previsto espressamente dall'art. 10 del dlgs 39/2010 a proposito dell'indipendenza del revisore) e si fa espresso riferimento ai rapporti interni al proprio studio associato, società fra professionisti o propria struttura organizzativa. Un comparto sicuramente più vicino a quei rapporti di natura patrimoniale non ammessi dall'art. 2399 del codice civile, che resta, va ricordato, il riferimento essenziale per il collegio sindacale. Va da sé che nei casi in cui i sindaci svolgano anche funzioni di revisione si applichino anche le più rigorose regole del già citato art. 10 del dlgs 39/10, come peraltro chiarito nell'approccio metodologico per i sindaci revisori.

Assetto organizzativo. In sintonia con le nuove regole del codice civile introdotte dal codice della crisi, nella norma

3.4 viene previsto che l'assetto organizzativo si ritiene adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, nonché alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale e possa quindi consentire, agli amministratori preposti, una sollecita adozione delle misure idonee alla sua rilevazione ed alla sua composizione. Viene previsto altresì che per vigilare sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo il collegio sindacale possa avvalersi, qualora ritenuti necessari, di appositi test, anche eventualmente a campione.

Il segreto professionale. La nuova norma 3.9 pone l'attenzione sul segreto professionale al quale ciascun membro del collegio sindacale è tenuto in merito alle informazioni acquisite nel corso del mandato professionale. In relazione a tale specifica condizione il



collegio, nell'adempimento dei propri doveri, ha il diritto di ottenere dal cda le idonee informazioni su ogni questione attinente alla gestione ed amministrazione della società. Il segreto deve essere preservato sui fatti e documenti di cui i sindaci hanno avuto conoscenza in ragione del loro ufficio, anche a seguito della cessazione della carica.

Le norme in tema di amministratore unico. La nuova norma 4.3 affronta la delicata questione dei controlli sull'organo amministrativo nelle società amministrate attraverso un organo monocratico. In questi casi, infatti, l'assenza di un cda non consente al collegio sindacale di attingere tutte quelle informazioni di cui verrebbe a conoscenza nelle partecipazioni (a cui l'organo di controllo è tenuto) alle riunioni degli amministratori. A riguardo viene

previsto che:

1) Il collegio sindacale è tenuto a chiedere informazioni all'amministratore unico con cadenza almeno semestrale in forma scritta.

2) In situazioni di assunzioni di rischi significativi o di crisi d'impresa risulta opportuno che tali informazioni vengano assunte trimestralmente.

La possibilità di non esprimersi sul bilancio.

Un tema di estremo interesse è quello trattato nella norma 7.1, relativo a cosa il collegio sindacale debba proporre all'assemblea delegata ad approvare il bilancio nel caso in cui il revisore esterno si esprima con una «no opinion» sul bilancio stesso. A riguardo è previsto che nel caso di «no opinion» derivante da limitazioni dipendenti da situazioni oggettive, il collegio potrà formulare le proprie osservazioni sul bilancio per

quanto riguarda le attività di vigilanza, riferendo ai soci nella propria relazione, di non essere in grado di formulare una proposta circa l'approvazione dello stesso a causa delle limitazioni, con effetto potenzialmente pervasivo, segnalate dal revisore. Anche nel caso (raro) di mancata espressione del giudizio del revisore a causa di molteplici incertezze significative, per il bilancio nel suo complesso, circa l'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e da appropriata informativa sul bilancio, al collegio sindacale, viene consentito, fatte le peculiari valutazioni del caso concreto e nell'ipotesi in cui i sindaci condividano le conclusioni del revisore, di riferire ai soci di non essere in grado di formulare la proposta circa l'approvazione del bilancio.

——© Riproduzione riservata——■

I dieci nuovi principi

Norma 3.9.	Segreto dei sindaci e obbligo di riservatezza
Norma 4.3.	Rapporti con l'amministratore unico della società
Norma 8.1.	Approvazione della delibera di nomina per cooptazione di amministratori
Norma 8.2.	Proposta motivata del Collegio sindacale per la nomina dell'incaricato della revisione legale
Norma 8.3.	Pareri del Collegio sindacale in relazione alle ipotesi di cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale
Norma 8.4.	Iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto, ampliamento, sviluppo e per avviamento
Norma 8.5.	Parere su remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche
Norma 9.2.	Attività del Collegio sindacale in occasione della sostituzione degli amministratori
Norma 10.12.	Decesso del socio unico
Norma 11.1.	Vigilanza del Collegio sindacale per la rilevazione tempestiva della perdita della continuità